



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-FR - DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-FR

Oggetto: richiesta di registrazione verbale n.1 dell'assemblea straordinaria tenutasi in data
12/09/2024

Classificazione: 03 - Liquidare le imposte delle dichiarazioni e degli atti

Mittente: lunghi antonello

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0103531

Data: 19/09/2024

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE SORA - DP FROSINONE



RIPI 12/09/2024

VERBALE N.1 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 12/09/2024

In data odierna 12/09/2024 alle ore 18.00, presso la sede dell'associazione culturale E Street Lounge in Ripi 03027 in via san Tommaso n. 7 sono presenti i signori

- 1 Antonello Lunghi presidente
- 2 Ulderico Ferrazzoli vice presidente
- 3 Marco Omilipo segretario

nonché gli altri soci iscritti nel libro dei soci ordinari quali, Angelo Maffeo, Cerroni Massimiliano e Cussini Abramo

Assume la presidenza il sig Lunghi Antonello il quale, dopo aver fatto constatare la presenza dell'organo amministrativo e degli altri soci, chiama a fungere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Omilipo Marco, che accetta, e dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

1 DIMISSIONI DEI SOCI, CUSSINI ABRAMO, FERRAZZOLI ULDERICO CARICA DI VICEPRESEDENTE E SOCIO, CERRONI MASSIMILIANO, MAFFEO ANGELO, OMILIPO MARCO DA VICE SEGRETARIO

2 INTRODUZIONE DI NUOVI SOCI ORDINARI QUALI
COLAFRANCESCO FRANCESCA nata il 03/03/1979 a Frosinone e residente a Roma in viale Ippocrate 146 Roma 00161 con codice fiscale CLFFNC79C43D810S
ZANGRILLI ORNELLA nata a Ripi il 27/05/1947 ed ivi residente in via San Tommaso n.7 con codice fiscale ZNGRLL47E65H324W

3. MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS 117/2017 (codice del terzo settore)

Il Presidente Lunghi Antonello insieme all'assemblea dei soci ed al consiglio direttivo con voto unanime deliberano di approvare le modifiche del nuovo statuto allegandone al presente atto formando parte integrante, vengono accettate le dimissioni dei soci, e l'introduzione dei nuovi soci ed indice nuove elezioni:

Il Presidente _____

Il vicepresidente _____

Il segretario _____

Viene eletto all'unanimità presidente il Sig. Lunghi Antonello che assume la presidenza
Viene eletta vice presidenze la sig. Colafrancesco Francesca che accetta
Viene eletto segretario Omilipo Marco che accetta

Alle ore 20.00 non essendoci null'altro da discutere e deliberare Il presidente dichiara sciolta la seduta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Antonello Lunghi

Il vicepresidente

Francesca Colafrancesco

Il segretario

Marco Omilipo

3

19.09.2014 711
200,00

/ *cu*

STATUTO
" E STREET LOUNGE APS "

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.11, di seguito indicato come CTS, e del Codice civile l'Associazione, apartitica e aconfessionale denominata " E street Lounge Associazione di promozione sociale" in brevità anche solo " E street Lounge Aps"
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro nazionale del Terzo Settore, L'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Promozione sociale o l'acronimo APS
3. Essa ha durata illimitata
4. L'associazione ha sede legale in Via San Tommaso n.7 nel comune di Ripi. L'eventuale variazione della sede legale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
5. L'associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART.2) FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà
2. In particolare, l'Associazione: a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità. b) sostiene il ruolo sociale della promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale. c) accoglie e promuove esperienze di volontariato. d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana
3. Nel perseguimento delle proprie finalità, L'associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1 D. lgs. 117/2017: a) promuove eventi a carattere musicale b) promuove mostre, fiere e mercatini; c) promuove laboratori musicali d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 lett. i) del D. lgs 117/2017
4. L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del CTS

ART.3) VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1. Il volontariato, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
4. Ai sensi dell'art 17 comma 4 del CTS le spese sostenute del volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 D.P.R. N 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
5. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. 117/2017
6. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni

economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intransmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.5 DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento. c) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17. d) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art 29 del CTS.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'assemblea. Spetta agli associati rispettare le delibere degli organi sociali.

ART.6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal consiglio direttivo. L'assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal consiglio direttivo, dopo aver assolto l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.7) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'associazione: a) Assemblea degli associati b) consiglio direttivo c) presidente d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del D. Lgs 117/2017. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.8) ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

art. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea: a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo

art. 12 del presente statuto; delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo; delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

art. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'Associazione; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 13) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire **art. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 16) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

art. 17) Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

A. ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 23) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ripi 12/09/2024

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il segretario